PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 17

Esoneri a favore di stranieri o di figli di italiani all'estero

Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti statali di istruzione media ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia, sono dispensati dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge. Il beneficio e' sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermita'.

Versione in vigore dal 1 settembre 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica
Estremi	Legge 9 agosto 1954, n. 645
Titolo	II — Revisione della misura delle tasse scolastiche e provvidenze a favore degli alunni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-straordinarie-a-favore-dell-edilizia-scolastica/art-17-esoneri-a-favore-di-stranieri-o-di-figli-di-italiani-all-estero

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it